

REGOLAMENTO

concernente

L'ESAME PROFESSIONALE SUPERIORE DI ESPERTO/A NEL CAMPO DELLE PRIVAZIONI DI LIBERTÀ

31.05.2012



Schweizerisches Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal SAZ
Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire CSFPP
Centro svizzero per la formazione del personale penitenziario CSFPP



Fondazione Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari
Stiftung Schweizerisches Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal
Fondation Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire

REGOLAMENTO

concernente

L'ESAME PROFESSIONALE SUPERIORE DI ESPERTO/A NEL CAMPO DELLE PRIVAZIONI DI LIBERTÀ

31.05.2012

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui alla cifra 1.2 emana il seguente regolamento:

1. Disposizioni generali

1.1. Scopo dell'esame

L'esame professionale superiore ha per scopo di stabilire se le candidate e candidati dispongono delle conoscenze e delle competenze necessarie per lo svolgimento di una funzione di quadro in seno ad uno stabilimento di privazione di libertà. Per questi fa stato il seguente profilo professionale:

Le esperte e gli esperti nel campo delle privazioni di libertà svolgono funzioni di condotta in seno ad istituti di privazione di libertà. Sono co-responsabili nel compimento del mandato conferito dalla legge a questi istituti.

I principali compiti delle esperte e degli esperti nel campo delle privazioni di libertà sono: la condotta del personale a loro subordinato, l'organizzazione e la sicurezza dei settori di loro competenza e la presa a carico delle detenute e dei detenuti di cui sono co-responsabili.

A dipendenza del settore, sono interessate le seguenti attività, segnatamente:

- Assistenza, sostegno e formazione continua del personale subordinato, organizzazione del funzionamento del servizio e allestimento dei piani di lavoro; attribuzione corretta dei compiti alle collaboratrici e ai collaboratori conformemente alle loro singole competenze; organizzazione e conduzione dei rapporti e delle riunioni di gruppo come pure istruzione e formazione delle nuove collaboratrici e collaboratori;
- Assicurare uno svolgimento sicuro e ordinato della giornata e applicazione del Regolamento disciplinare; sorveglianza e controllo del funzionamento dell'istituto, dei sistemi di sicurezza e delle infrastrutture (celle, porte, passeggi, spazi comuni, installazioni esterne); garanzia di esecuzione a regola d'arte dei diversi controlli (celle, detenute e detenuti, visitatori e terzi);
- Responsabilità della corretta presa a carico di detenute e detenuti nel rispetto delle disposizioni di legge, della dignità umana e del piano d'esecuzione della sanzione penale; valutazione della situazione di detenute e detenuti e dei loro eventuali problemi (di natura sanitaria, sociale, giuridica o altra);
- Assicurare la comunicazione come pure della collaborazione interdisciplinare, in particolare con i servizi interni specializzati e i servizi esterni di privazione di libertà (p. e. autorità d'esecuzione, ministero pubblico, patronato, polizia, servizi sociali, servizi medici, ecc; assicurazione dei compiti amministrativi correnti).

Gli istituti di privazione di libertà si aspettano dai loro quadri competenze personali e sociali di particolare rilievo, capacità professionali e organizzative di alto livello nella condotta del personale. Per condotta si intende un'adeguata combinazione di "leadership" e di competenze manageriali.

L'esame professionale superiore è destinato, in sostanza, a verificare se le candidate e i candidati hanno acquisito le seguenti competenze:

1. Capacità di organizzare e di dirigere adeguatamente, in modo efficiente, autonomo e responsabile uno stabilimento o un settore di questo al fine di realizzare il mandato legale conferito all'istituzione.
2. Capacità, in qualità di membro dei quadri, di sviluppare riflettere e adattare il proprio stile di conduzione anche in considerazione di aspetti etici.
3. Conoscenze necessarie per assicurare una presa a carico dei detenuti tenendo conto di aspetti quali la protezione della società, del personale e dei co-detenuti, la disciplina e il rispetto dei diritti fondamentali.

-
4. Competenze sociali necessarie per la collaborazione con superiori, collaboratrici e collaboratori, detenuti, servizi interni ed esterni, come pure della capacità di riflettere e lavorare in modo strutturato.
-

1.2. Organo responsabile

1.2.1.

La seguente organizzazione del mondo professionale costituisce l'organo responsabile:

La Fondazione Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari.

1.2.2.

L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. Organizzazione

2.1. Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.1.1.

Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati ad una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ). La commissione GQ è composta da otto a dieci membri. La o il presidente come pure gli altri membri – di cui due sono membri del centro di formazione – sono eletti dal Comitato della scuola per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili.

2.1.2.

Per il resto, la commissione GQ si dà le proprie regole di funzionamento interno. Può validamente deliberare in presenza della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni vengono prese alla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti decide la/il presidente.

2.2. Compiti della commissione GQ

2.2.1.

La commissione GQ:

- a. emana le direttive inerenti al presente regolamento e le aggiorna periodicamente;
 - b. fissa la tassa d'esame a norma della regolamentazione sulle tasse del 31.12.1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
 - c. approva i temi dei lavori di diploma;
 - d. fissa la data e il luogo dell'esame finale;
 - e. definisce il programma d'esame;
 - f. determina temi d'esame e organizza l'esame finale;
 - g. nomina le esperte e gli esperti e li istruisce sui loro compiti;
 - h. decide sull'ammissione come pure sull'eventuale esclusione dall'esame finale;
 - i. fissa i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami relativi a questi;
-

- j. verifica gli attestati di fine modulo, valuta l'esame finale, e decide circa il rilascio del diploma;
- k. evade domande e ricorsi;
- l. controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne provvede l'aggiornamento e fissa la durata di validità dei moduli;
- m. decide circa il riconoscimento o il computo di altri diplomi o prestazioni;
- n. rende conto delle sue attività alle istanze superiori e all'UFFT;
- o. provvede allo sviluppo e all'assicurazione della qualità con particolare riferimento al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in funzione delle esigenze del mercato del lavoro.

2.2.2.

La commissione GQ può delegare compiti amministrativi alla o al presidente.

2.2.3.

La commissione GQ delega al Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari la gestione e segnatamente i seguenti compiti:

- a. gestione del segretariato della commissione GQ;
- b. pubblicazione degli esami;
- c. ricezione delle iscrizioni delle candidate e dei candidati;
- d. notifica del programma d'esame alle candidate e ai candidati come pure all'UFFT;
- e. comunicazione alle candidate e ai candidati delle decisioni di ammissione, rispettivamente di non ammissione;
- f. notifica alle candidate e ai candidati dei risultati delle prove d'esame;
- g. domanda di rilascio dei diplomi all'UFFT.

2.3. Pubblicità e vigilanza

2.3.1.

L'esame finale è posto sotto l'alta vigilanza della Confederazione; non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.3.2.

L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese

3.1. 3.1 Pubblicazione

3.1.1.

L'esame finale viene annunciato mediante pubblicazione nelle tre lingue ufficiali almeno cinque mesi prima dell'inizio delle prove d'esame.

3.1.2.

La pubblicazione reca al minimo le seguenti informazioni:

- la data delle prove;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2. Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a. Un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta dalle candidate e dai candidati;
- b. le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per l'ammissione;
- c. le copie dei certificati di fine modulo o degli attestati di equivalenza corrispondenti;
- d. il lavoro di diploma;
- e. l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati
- f. la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;
- g. un estratto recente del casellario giudiziale.

3.3. Ammissione

3.3.1.

All'esame finale è ammesso chi:

- a. non risulta da un'iscrizione in un pubblico registro svolgere un'attività che potrebbe essere contraria allo scopo dell'esame;
- b. è titolare del brevetto federale di agentessa o di agente di custodia o di un titolo equivalente;
- c. può attestare un'esperienza professionale di cinque anni almeno nel settore della privazione di libertà o in attività equivalenti;
- d. dispone dei necessari certificati di fine modulo o dei relativi attestati di equivalenza;
- 5. consegna il lavoro di diploma.

Resta riservato il pagamento della tassa d'esame entro il termine cui alla cifra 3.4.1.

3.3.2.

Per l'ammissione all'esame finale i seguenti certificati di fine modulo rispettivamente di equivalenza devono essere presentati::

- modulo d'introduzione
- management e condotta;
- privazione di libertà e salute
- mondo delle privazioni di libertà

Contenuti e requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo ed esigenze in materia di controllo delle competenze). Sono elencati nelle direttive o in appendice alle stesse.

3.3.3.

Spetta all'UFFT pronunciarsi sulle equivalenze dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.3.4.

La decisione in merito all'ammissione all'esame finale viene comunicata per scritto alle candidate e ai candidati almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame finale. Le decisioni negative sono motivate e indicano i rimedi giuridici.

3.4. Spese

3.4.1.

Previo conferma della sua ammissione, il candidato versa la tassa d'esame. Le tasse per la stesura del diploma e per l'iscrizione del titolare nel registro dei titolari di diploma, come pure l'eventuale contributo per spese di materiale, sono fatturati separatamente e posti a carico della candidata o del candidato.

3.4.2.

Alle candidate e ai candidati che, conformemente alla cifra 4.2, si ritirano entro i termini o devono ritirarsi dall'esame finale per validi motivi viene rimborsato l'importo versato, dedotte le spese occorse.

3.4.3.

Le candidate e i candidati che non superano l'esame finale non hanno alcun diritto al rimborso della tassa.

3.4.4.

La tassa d'esame per le candidate e i candidati ripetenti verrà fissata dalla commissione GQ, caso per caso, tenendo conto delle prove d'esame da ripetere. .

3.4.5.

Le spese per viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante il periodo dell'esame finale sono a carico delle candidate e dei candidati. .

4. Svolgimento dell'esame fubake

4.1. Convocazione

4.1.1.

L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno dieci candidate o candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.

4.1.2.

Le candidate e i candidati possono scegliere di essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali, tedesco, francese o italiano.

4.1.3.

I candidati sono convocati almeno due mesi prima dell'esame finale. La convocazione precisa:

- a. il programma d'esame con indicazione di luogo, ora e data come pure dei mezzi ausiliari che la candidata o il candidato è autorizzato a portare con se e a usare;
- b. l'elenco delle esperte e degli esperti.

4.1.4.

Le istanze di ricusa di esperta o esperto, debitamente motivate, devono essere inoltrate alla commissione GQ al più tardi 30 giorni prima dell'inizio degli esami. Questa emana le dovute decisioni.

4.2. Ritiro

4.2.1.

Le candidate e i candidati possono ritirare la propria iscrizione sino a un mese dall'inizio dell'esame finale.

4.2.2.

Decorso questo termine il ritiro è possibile soltanto per giustificati motivi. Sono considerati giustificati motivi:

- a. la maternità;
- b. la malattia e l'infortunio;
- c. il lutto nella cerchia ristretta;
- d. l'improvvisa convocazione per servizio militare, civile o di protezione civile.

4.2.3.

Il ritiro deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla commissione GQ allegando i documenti giustificativi.

4.3. Non ammissione ed esclusione

4.3.1.

Le candidate e i candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo conseguiti da altri o cercano in altro modo di ingannare la commissione GQ, non sono ammessi all'esame finale.

4.3.2.

È escluso dall'esame finale la candidato e il candidato che:

- a. utilizza mezzi ausiliari non autorizzati;
- b. infrange gravemente la disciplina dell'esame;
- c. tenta di ingannare le esperte e gli esperti.

4.3.3.

L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Fino a decisione formale della commissione, la candidato o il candidato ha diritto, sotto riserva, di continuare a sostenere l'esame finale.

4.4. Sorveglianza degli esami, esperte ed esperti

4.4.1.

La valutazione dei lavori di diploma è effettuata da almeno due esperte o esperti, i quali concordano la nota da attribuire.

4.4.2.

Almeno due esperte o esperti presenziano agli esami orali, prendono appunti sul colloquio, come pure sullo svolgimento generale dell'esame, valutano le prestazioni e determinano, di comune accordo, la nota.

4.4.3.

L'esperta o l'esperto si ricusa se ha legami di parentela, se è stato/stata superiore, collaboratrice o collaboratore o collega della candidata o del candidato. Almeno un'esperta o un esperto non deve essere stato docente al corso preparatorio. Una o un docente non può dirigere l'esame.

4.5. Riunione conclusiva e l'attribuzione delle note

4.5.1.

Al termine degli esami la commissione GQ si riunisce e si pronuncia sull'esito dell'esame. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo a detta riunione.

4.5.2.

Al momento della decisione sul conferimento del diploma, si ricusano coloro i quali hanno vincoli di parentela con la candidata o il candidato, sono stati suoi docenti al corso preparatorio, suoi superiori, collaboratrici o collaboratori, colleghe o colleghi.

5. Esame finale

5.1. Prove d’esame

5.1.1.

L’esame finale, che comprende diversi moduli, comporta le prove seguenti:

Prova	Genere dell’esame	Durata	Ponderazione
1. Lavoro di diploma	scritto	già redatto	3
2. Presentazione del lavoro di diploma	orale	15 min.	1
3. Discussione del lavoro di diploma	orale	30 min.	2
4. Trattamento di un caso	orale / esame di gruppo	circa 180 min.	3

5.1.2.

Ogni prova d’esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ stabilisce questa suddivisione.

5.1.3.

La nota individuale della prova di gruppo è la media fra la valutazione delle prestazioni del gruppo e la valutazione del contributo individuale del membro del gruppo alle prestazioni del gruppo.

5.1.4.

Per la prova 4, il trattamento di un caso si svolge nella forma di un esame individuale della durata di 60 minuti se, per ragioni di lingua, non può essere costituito un gruppo di almeno tre candidate o candidati.

5.2. Esigenze d’esame

5.2.1.

Le disposizioni dettagliate concernenti l’esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d’esame.

5.2.2.

A richiesta, la commissione GQ decide se una candidata o un candidato che ha già superato esami a livello terziario può essere dispensato da certe prove.

6. Valutazione e attribuzione delle note

6.1. Disposizioni generali

La valutazione dell'esame finale e delle prove d'esame viene espressa in note. Sono applicabili le disposizioni di cui alle cifre 6.2 e 6.3 del presente regolamento.

6.2. Valutazione

6.2.1.

Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti conformemente alla cifra 6.3.

6.2.2.

La nota di una prova d'esame è determinata dalla media delle note delle voci in cui si suddivide. È arrotondata ad un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della prova d'esame conseguita viene impartita conformemente alla cifra 6.3.

6.2.3.

La nota globale dell'esame finale è data dalla media ponderata delle prove d'esame. È arrotondata ad un decimale.

6.3. Valore delle note

Le prestazioni delle candidate e dei candidati sono valutate con note da 6 a 1. Le note uguali o superiori a 4 designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie all'infuori dei mezzi punti.

6.4. Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio del diploma

6.4.1.

L'esame finale è superato se è raggiunta la nota minima del 4 in ogni prova.

6.4.2.

L'esame è considerato come non superato se la candidata o il candidato:

- a. non rispetta il termine di ritiro;
- b. non si presenta pur non avendo validi motivi;
- c. si ritira dopo l'inizio senza validi motivi;
- d. ne viene escluso

6.4.3.

La commissione GQ si pronuncia sull'esito dell'esame finale basandosi unicamente sulle prestazioni fornite dalla candidata o dal candidato. Il diploma federale è rilasciato alle candidate e ai candidati che hanno superato l'esame.

6.4.4.

La commissione GQ rilascia per ogni candidata o candidato un attestato d'esame finale che deve recare almeno i seguenti dati:

- a. la conferma dei certificati di fine modulo o degli attestati di equivalenza;
- b. le note delle singole prove d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
- c. la menzione del superamento o meno dell'esame;
- d. i rimedi giuridici, nel caso in cui non è rilasciato il diploma.

6.5. Ripetizione

6.5.1.

La candidata o il candidato che non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.5.2.

La ripetizione si limita solo alle prove d'esame per le quali la prestazione è stata considerata insufficiente.

6.5.3

Per la ripetizione, valgono le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale. In casi giustificati la commissione GQ può prolungare la durata di validità dei certificati di modulo per la ripetizione degli esami.

7. Diploma, titolo e procedura

7.1. Titolo e pubblicazione

7.1.1.

Il diploma federale è rilasciato dall'UFFT a richiesta della commissione GQ e reca le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione GQ.

7.1.2.

I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- Esperto/a nel campo delle privazioni di libertà con diploma federale¹
- Expert/e du domaine des privations de liberté avec diplôme fédéral¹
- Justizvollzugsexperte/Justizvollzugsexpertin mit eidgenössischem Diplom

Quale traduzione del titolo in lingua inglese si consiglia: «Accredited Practitioner in the Management of Correction with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training».

¹ Nuovo titolo, approvato il 07.07.2015 dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

7.1.3.

I titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2. Ritiro del diploma

7.2.1.

L'UFFT può ritirare un diploma conseguito in modo illecito. Sono riservate eventuali azioni penali.

7.2.2.

La decisione dell'UFFT può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3. Rimedi giuridici

7.3.1.

Contro le decisioni della commissione GQ di esclusione dall'esame finale o di rifiuto di rilascio del diploma può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le conclusioni del ricorrente e le relative motivazioni.

7.3.2.

L'UFFT si pronuncia in prima istanza sui ricorsi. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. Copertura delle spese d'esame

8.1.

Il Consiglio della scuola, su domanda della commissione GQ, fissa le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e le esperte gli esperti.

8.2.

La Fondazione Centro svizzero per la formazione del personale dei penitenziari si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione o da altre fonti.

8.3.

Al termine dell'esame, conformemente alle direttive, la commissione GQ trasmette all'UFFT un dettagliato conto economico, in base al quale l'UFFT determina il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'UFFT.

10. Adozione del regolamento

Friburgo, 14 maggio 2012

La Fondazione Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari CSFPP

Il Presidente del Consiglio della Scuola: **sig. Jean Studer**

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 31 maggio 2012

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

La direttrice: **sig. Prof. Dr. Ursula Renold**



Schweizerisches Ausbildungszentrum
Centre suisse de formation pour le
Centro svizzero di formazione per

Contatto

Centro svizzero di formazione
per il personale dei penitenziari CSFPP

Av. Beauregard 11, 1700 Friburgo
T +41 (0)26 425 44 00, F +41 (0)26 425 44 01
info@prison.ch, www.prison.ch
